



COMUNE DI LIVO
PROVINCIA DI TRENTO

CAP. 38020 LIVO - via Marconi 54
E-mail : comune@pec.comune.livo.tn.it

Codice fiscale 83002860225

Prot nr.4800

Livo, lì 15.11.2022

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE,
ARTIGIANALI E COMMERCIALI PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE E
DIMINUZIONE FATTURATO**

a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co.65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 -e fondo di cui all'art. 106 D.L: 34/2020 (fondone)

Copertura semplice spese di gestione CAR 24191 e copertura riduzione di fatturato Car 24205

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO,
INTERVENTI PREVISTI E PROVENIENZA DELLE
RISORSE**

1. Attraverso il presente bando, adottato in esecuzione della deliberazione giunta n. 114 d.d. 14.11.2022, esecutiva, il Comune di Livo promuove la concessione, a favore delle attività economiche operanti sul proprio territorio, come meglio individuate di seguito, di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione relative all'anno 2021 e per la contrazione di fatturato del 2021 rapportato al fatturato 2019 .

2. L'intervento previsto da questo bando è finalizzato a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, in relazione agli effetti economici avversi della pandemia da Covid-19 sul tessuto economico locale. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

3. L'intervento previsto da questo bando è finanziato attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate a questo Comune con DPCM 24 settembre 2020 fondi 2021, oltre che con parte del fondo di cui all'art. 106 del D.L: 34/2020.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

1. Possono risultare beneficiarie dell'intervento, le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- a. si qualifichino come micro, piccole o medie imprese, di cui al decreto¹ del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005;

ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (totale dello Stato Patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (Stato Patrimoniale) non superiore a 10 milioni di euro che esercitano

un'attività commerciale o artigianale ovvero di commercio agricolo che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando ovvero di commercio agricolo che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando

- b. svolgano, alla data di presentazione della domanda ed attraverso una o più unità operative (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di LIVO, un'attività commerciale, nei settori corrispondenti ai codici ATECO riportati nell'allegato B) evidenziando che si intendono agevolare altresì le imprese che svolgono dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali attività riconducibili ai codici Ateco succitati, pur non risultando tali codici dall'iscrizione al registro delle imprese ovvero , oppure un'attività artigianale, rientrando nei requisiti di cui alla Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443;
 - c. siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese e risultino attive al momento della presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al comma 5;
 - d. non siano in stato di liquidazione o di fallimento, oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - e. siano titolari di partita IVA;
 - f. siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di stato (vedi articolo 4 del presente bando);
 - g. aver registrato, nel periodo 1- gennaio– 31 dicembre 2021, una riduzione del fatturato rispetto al periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per le sole domande di cui al punto 2 dell'art. 4 del presente bando.
2. Per le imprese esercenti attività commerciali, l'esercizio, a titolo principale o secondario, di un'attività fra quelle corrispondenti ai codici ATECO di cui all'allegato B, dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese. Si evidenzia nuovamente che si intendono agevolare altresì le imprese che svolgono dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali attività riconducibili ai codici Ateco succitati, pur non risultando tali codici dall'iscrizione al registro delle imprese
3. Per le imprese artigiane, costituirà condizione necessaria per l'accesso al contributo, risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane, tenuto dalla CCIAA.
4. Sono altresì ammessi al contributo in oggetto, gli imprenditori agricoli che integrino i requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), e g), ed esercitino, sul territorio del Comune, attività di vendita, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
5. La scelta dei settori e dei codici statistici richiamati risulta coerente con le specificità ed i bisogni del territorio comunale. Il Comune di Livo ha ritenuto infatti di conformare il presente bando alle caratteristiche della propria realtà economica locale, sia in termini di attività ammissibili sia nella definizione dei criteri di priorità per l'assegnazione degli aiuti (contributi).
6. Il Soggetto richiedente deve essere in regola al 31/12/2021 con tutti i pagamenti di natura tributaria ed extratributaria dovuti al Comune di Livo (IMIS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE, IMPOSTA PUBBLICITÀ', LOCAZIONI, COSAP, SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, SANZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI E PROVVEDIMENTI COMUNALI). Qualora il soggetto non fosse in regola il sostegno non verrà erogato.
7. Soggetti non ammissibili:
- **Non** sono ammissibili a finanziamento:
 - a) le Aziende agricole **fatta eccezione** per le aziende con punto vendita diretta di prodotti di propria produzione sul territorio comunale;
 - b) le aziende con attività di conferimento, conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli **fatta eccezione** per le aziende con punto vendita diretta di prodotti di propria produzione sul territorio

comunale.

• **sono ammesse:**

- a) Aziende agrituristiche con attività di somministrazione e/o ricezione ospiti con pernottamento e/o vendita diretta di prodotti di propria produzione con punto di vendita sul territorio;
- b) Solo però per la parte della loro attività strettamente commerciale **le associazioni o altri soggetti giuridici privi di scopo di lucro.**

8. Sono inoltre escluse dall'accesso alle agevolazioni le imprese che operino nei seguenti settori:

- a. fornitura e produzione di energia, acqua e gestione di reti fognarie;
- b. attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco;

9. Sarà ammessa la presentazione di una sola istanza per impresa. Non saranno ritenuti ammissibili i moduli compilati da soggetti che parteciperanno (a qualsiasi titolo o incarico) nelle attività svolte dalla medesima impresa istante o anche in altre, sotto qualsiasi forma giuridica.

ART. 3 – NATURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, di parte delle spese di gestione, sostenute dall'impresa per l'attività commerciale, artigianale o di vendita del prodotto agricolo o di attività agrituristica, come dettagliata all'art. 2, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Livo nell'esercizio 2021 od in alternativa per la copertura della contrazione del fatturato registrata nell'anno 2021 rapportato al fatturato del 2019.

ARTICOLO 4 - DOTAZIONI FINANZIARIE ED ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione, è pari ad Euro 14.780,00 a valere sui fondi assegnati al Comune di Livo dal DPCM 24 settembre 2020 per l'anno 2021 e 40.000,00 a valere fondo di cui all'art. 106 D.L. 34/2020 (Fondone) per un totale complessivo di euro 54.780,00 .

IMPORTO - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - SPESE AMMISSIBILI

1. Contributo a fondo perduto per spese di gestione :

1. L'importo totale dei fondi messi a disposizione è pari ad Euro 14.780,00 a valere sui fondi assegnati al Comune di Livo dal DPCM 24 settembre 2020 per l'anno 2021

2. Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, di parte delle spese di gestione, sostenute dall'impresa per l'attività commerciale, artigianale o di vendita del prodotto agricolo, come dettagliata all'art. 2, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Livo

3. Costituiscono spese di gestione ristorabili, gli esborsi sostenuti **dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021** per far fronte alle seguenti voci di costo:

- locazioni immobiliari/canoni;
- utenze/energia/telefono/riscaldamento;
- noleggio attrezzature;
- consulenze (compresi commercialista, professionisti o associazioni abilitati alla tenuta della contabilità)
- pulizie;
- spese per personale dipendente
- spese straordinarie gestione covid (es. acquisto plexiglass, igienizzazione, mascherine, ecc.)

4. Le spese di cui è richiesto in toto o in parte il ristoro devono risultare documentate da regolari fatture (o altri titoli aventi valore probante equivalente, qualora ne ricorrano le condizioni) intestate al beneficiario e regolarmente quietanzate. Non sono ammissibili autofatture, né il ristoro dell'IVA eventualmente versata rispetto alle spese di gestione affrontate. Le spese di cui trattasi non devono risultare ristorate con altro finanziamento/contribuzione pubblico o privato.

5. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto. L'aliquota del contributo rispetto alla spesa ammessa è pari al 90% delle spese di gestione riconoscibili. L'importo massimo di contribuzione per impresa o unità locale, è stabilito, assolti i vincoli in materia di aiuti di stato, in misura pari a € **1.000,00**.

3. Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese richiedenti, alla luce dei criteri sopra esposti risulti inferiore rispetto all'importo stanziato, di cui al comma 1, la percentuale di contributo concesso, rispetto alle spese esposte, ovvero l'importo massimo di contribuzione riconoscibile alla singola impresa, potranno essere proporzionalmente incrementate per ciascuna domanda, sino all'esaurimento delle risorse utilizzabili.

4. Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese richiedenti, alla luce dei criteri sopra esposti risulti, per contro, superiore rispetto all'importo stanziato, di cui al comma 1 la percentuale di contributo concesso, rispetto alle spese esposte, ovvero l'importo massimo di contribuzione riconoscibile alla singola impresa, potrà essere proporzionalmente ridotto per ciascuna domanda, sino all'esaurimento delle risorse utilizzabili.

2. Contributo per la copertura della contrazione del fatturato registrata nell'anno 2021 rapportato al fatturato del 2019 :

1. L'importo totale dei fondi messi a disposizione è pari ad Euro 40.000,00 a valere sui fondi assegnati al Comune di Livo di cui all'art. 106 D.L. 34/2020 (Fondone)

2. Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto per la copertura delle spese di gestione e per la contrazione di fatturato registrata dall'impresa per l'attività commerciale, artigianale o di vendita del prodotto agricolo, come dettagliata all'art. 2, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Livo

3. Il contributo per la copertura delle spese di gestione nelle seguenti voci di costo: locazioni immobiliari/canoni, utenze/energia/telefono/riscaldamento, noleggio attrezzature, consulenze (compresi commercialista, professionisti o associazioni abilitati alla tenuta della contabilità), pulizie, spese per personale dipendente, spese straordinarie gestione covid (es. acquisto plexiglass, igienizzazione, mascherine, ecc.) e della contrazione di fatturato è concesso come una tantum a fondo perduto alle imprese che hanno registrato nell'anno 2021 una contrazione di fatturato rispetto all'anno 2019 certificato con

DICHIARAZIONE FIRMATA DA UN DOTTORE COMMERCIALISTA OVVERO DA STUDIO, PATRONATO, ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA ECC. RESPONSABILI DELLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ DELL'AZIENDA).

4. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto. L'aliquota del contributo rispetto alla spesa ammessa è pari al 90% della diminuzione di fatturato. L'importo massimo di contribuzione per impresa o unità locale, è stabilito, assolti i vincoli in materia di aiuti di stato, in misura pari a € **1.000,00**.

5. Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese richiedenti, alla luce dei criteri sopra esposti risulti inferiore rispetto all'importo stanziato, di cui al comma 1, la percentuale di contributo concesso, rispetto alle spese esposte, ovvero l'importo massimo di contribuzione riconoscibile alla singola impresa, potranno essere proporzionalmente incrementate per ciascuna domanda, sino all'esaurimento delle risorse utilizzabili **mantenendo comunque ed in ogni caso l'importo massimo erogabile per singola azienda di euro 3.000,00**.

6. Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese richiedenti, alla luce dei criteri sopra esposti risulti, per contro, superiore rispetto all'importo stanziato, di cui al comma 1 verrà predisposta una graduatoria in base alle spese di gestione sostenute e verranno ammesse a contributo le imprese che hanno avuto maggiore spese di gestione fino al totale utilizzo delle risorse stanziato

ARTICOLO 5 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE E AIUTI DI STATO

1. A mente di quanto previsto dall'art. 4 co. 3 DPCM 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" (ambito agricoltura). E' esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per categoria.

2. Per rendere applicabili gli ambiti di applicazione di cui al comma precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017. Il Comune assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti - RNA, in vigore dal 12 agosto. 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria. In caso di aiuti ad azienda nel settore agricolo verrà utilizzato il sistema interoperativo SIAN, con i vincoli pertinenti.

3. I regimi "*de minimis*" prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il Reg. (UE) 1407/2013 stabilisce che un massimale di 200.000,00 euro concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari debba essere applicato ad ogni impresa unica. nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento", la Commissione europea sottolinea, che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un'impresa unica". Ai fini del regolamento europeo applicabile, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Da ricordare, infine, che per stabilire il momento della concessione degli aiuti "*de minimis*", ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l'espressione "esercizio finanziario", con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto "*de minimis*", si dovrà tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

E' ribadito che gli aiuti in *de minimis* sono concedibili solo se "trasparenti", ovvero quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l'equivalente sovvenzione lordo.

Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente), e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi, oltre alle funzioni di controllo, il RNA e il registro equivalente per il settore agricolo,

rafforzano e razionalizzano le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie, anche di quelli di dettaglio non richiamate espressamente.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Verifica di ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento del Comune procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

2. Al termine delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, fatta salva la previa attivazione, ove possibile, del soccorso istruttorio, il Responsabile del Procedimento, coadiuvato dalla responsabile del servizio ragioneria e del responsabile del servizio commercio procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili.

Individuazione dei beneficiari

3. Esperita la formazione della graduatoria, ai sensi del comma precedente, il Responsabile del procedimento procede a stilare:

a) l'elenco delle istanze ammissibili e beneficiarie di contributo, con la determinazione dell'importo liquidabile;

b) l'elenco delle domande ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse.

4. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di contributo

entro le ore 12,00 del 06 dicembre 2022 .

2. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo l'allegato A) al presente bando, regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire con firma olografa. Essa dovrà essere corredata di:

- Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società

3. La domanda deve essere presentata corredata dalla documentazione di cui al paragrafo successivo esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- Tramite PEC all'indirizzo di PEC del Comune Livo (pec: comune@pec.comune.livo.tn.it);
- tramite posta raccomandata A/R, facendo **fede la data di arrivo della raccomandata** al Comune di Livo;
- tramite corrieri autorizzati;
- a mano, recandosi di persona presso l'ufficio protocollo del Comune in orario di apertura.

4. Saranno ritenute irricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine sopra indicato;
- pervenute secondo modalità diverse da quelle elencate;
- non redatte secondo il modello di cui all'allegato A) del presente bando;
- prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda;
- prive della documentazione obbligatoria elencata al paragrafo seguente.

5. La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della data di approvazione della graduatoria, con atto da indirizzare all'Amministrazione nelle forme di cui al comma 3.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la presentazione della domanda di accesso al contributo sarà intesa – anche ai fini dell'iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro nazionale aiuti di stato - quale preventiva accettazione del medesimo, ove concesso, nella misura determinata dall'Amministrazione, compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili, ai sensi della disciplina degli aiuti “de minimis”, di cui all'art. 5.

7. È ammissibile una sola richiesta di contributo per ogni partita IVA non cumulabile per più attività. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata. **Non sarà ammessa la domanda presentata congiuntamente sia per la copertura delle spese di gestione che per la riduzione di fatturato.**

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo si obbliga a:

- riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal Comune in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo, in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data ricevimento della comunicazione del CUP o per altri documenti in cui il CUP non sia stato riportato correttamente per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario;
- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla “Domanda di ammissione al finanziamento”;
- produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- rendersi disponibile per qualsiasi visita di controllo, anche sul campo, destinata a verificare la presenza e la destinazione degli investimenti sostenuti con il beneficio di cui al presente bando.

ARTICOLO 9 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

- 1.** I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno approvati con delibera del Segretario comunale e pubblicati sul sito del Comune di Livo per l'assegnazione di contributi a fondo perduto – ANNO 2021 – a sostegno delle attività economiche operanti nel Comune di Livo particolarmente colpite dall'epidemia Covid19.
- 2.** La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.
- 3.** Entro il termine di quindici giorni dalla suddetta pubblicazione, avente valore di notifica, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo, da effettuarsi con le medesime modalità con cui è possibile presentare la domanda di agevolazione.
- 4.** A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune. A tale codice dovranno riferirsi tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti al finanziamento.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1.** La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche indicate negli articoli precedenti,

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

- 1.** Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A e allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
- 2.** Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: ragioneria@comune.livo.tn.it ;
- 3.** Il Responsabile del Procedimento è individuato nel segretario comunale dott. Luciano Covi che si avvale della collaborazione degli uffici comunali.
- 4.** In osservanza dell'art. 25 della Legge provinciale n. 23/1992 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;

Gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Livo.

- 5.** Le determinazioni adottate a conclusione dei procedimenti di concessione di cui al presente bando, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

- 1.** Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.
- 2.** L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi concessi, nell'ambito dell'intervento A.

ARTICOLO 13 – DECADENZA/REVOCA

1. Il diritto al contributo decade quando, prima dell'effettiva liquidazione del contributo medesimo, si verifichi una delle seguenti condizioni:

- apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa beneficiaria;
- messa in liquidazione del beneficiario;
- cessazione dell'attività del beneficiario;
- cancellazione del beneficiario dal Registro delle imprese;

Il Comune di Livo procederà alla revoca del contributo, con recupero delle somme erogate aumentate degli interessi legali e delle spese sostenute, nei seguenti casi:

- qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo (compresa la irregolarità DURC);
- qualora venga accertata una falsa dichiarazione nella domanda e nei relativi allegati, o in fase di integrazione documentale.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 14 -TUTELA DELLA PRIVACY OVVERO DEI DATI PERSONALI

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE)2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

ARTICOLO 15–INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE2016/679(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Livo indirizzo di posta elettronica livo@comune.livo.tn.it. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Avviso, ai sensi dell'art.6 par.1 lettera e) del Regolamento UE2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e / o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

3. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

4. Ai sensi dell'art.77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

5. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Livo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Livo.

6. Modalità di trattamento e conservazione –Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale

in rispetto dell'art.32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n.2/2017.

ARTICOLO 16–CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Livo che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Ad oggi non si hanno ancora comunicazioni ufficiali in merito allo stanziamento dei fondi di cui all'art. 1 co.65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 riferiti all'anno 2021. Nel caso in cui il Ministero non confermasse l'assegnazione dei fondi il presente bando non produrrà effetto e le somme non saranno erogate.
3. Il presente avviso è pubblicato, integralmente e comprensivo dello schema di domanda, per 20 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line e sul Sito Internet del Comune di Livo, [nella Sezione della Trasparenza](#).

ARTICOLO 18 – ALLEGATI

Allegato A – domanda di ammissione al contributo

Allegato B – Elenco dei codici ATECO corrispondenti alle attività commerciali ammessi a contributo

IL SINDACO
F.to Willi Zanotelli

Il SEGRETARIO
F.to Covi dott. Luciano